



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 21/01/2019	Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019
---------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **17:40** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Consigliere	BOI GIANCARLO		Si
Consigliere	DEPLANO ADALBERTO	Si	
Consigliere	PUDDU SERENA	Si	
Consigliere	DEPLANO MATTEO	Si	
Consigliere	MURA NICOLA		Si
Consigliere	MURA MICHELE		Si
Consigliere	ORTU CRISTIAN	Si	
Consigliere	SIRI MARIA SALVATORICA	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	LOI MARCO	Si	

Consiglieri presenti: **8**
 Consiglieri assenti: **3**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **DEPLANO GIAN BASILIO** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il **Segretario Comunale Dott. MAMELI GIACOMO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7, 8, i quali recitano:
“Art. 7

Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

... omiss...”;

VISTO il D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

“1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

... omiss...”;

VISTE le principali fonti di modifiche normative intervenute:

- Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- Decreto Legge n. 102/2013;
- Decreto Legge n.133/2013:

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- con l'adozione dell'art. 1, comma 707 della L. n. 147/2013, sono state apportate modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011:
 - soppressione del limite temporale dell'IMU sperimentale;
 - esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa dal novero delle fattispecie imponibili, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta (0,4%) e la detrazione (€ 200,00);

- soppressione, a decorrere dal 2014, dell'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 rimette al Consiglio Comunale la competenza relativa all'approvazione delle aliquote I.M.U.;

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

PRESO ATTO delle modifiche apportate all'Art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n.214, dalla D.L. 47/2014, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, che dispone *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali...”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati è stato differito al 28/02/2019 come da Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 datata 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visti i risultati della votazione: presenti e votanti 8 – voti a favore 8,

D E L I B E R A

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario **2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** - nelle seguenti misure:

- | | |
|---|-----------------|
| • <u>aliquota di base dell'imposta</u> | <u>0,76 per</u> |
| cento; | |
| • <u>aliquota per abitazione principale e relative pertinenze</u> | <u>0,40 per</u> |
| cento; | |

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario **2019**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

- Detrazione per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e a condizione che l'agevolazione spettante risulti adeguatamente dichiarata;

DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000;

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dott. DEPLANO GIAN BASILIO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. MAMELI GIACOMO
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **21/01/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 21/01/2019

Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO